

Seduta N° 139

Adunanza 26 GENNAIO 2026

Il giorno 26 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 8-2172/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 67, comma 6. Direttiva 2007/60/CE. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO). Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Approvazione dei criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ad uso residenziale ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico. Revoca della D.G.R. n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e della D.G.R. n. 9-4034 del 5 novembre 2021.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

l'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" prevede che, sulla base di quanto individuato nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), le Regioni stabiliscano le misure di incentivazione a cui, i soggetti proprietari di manufatti che determinano rischio idrogeologico, possono accedere, al fine di rilocalizzare i medesimi, fuori dall'area a rischio;

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO), prevede agli articoli 18 bis e 40 delle vigenti norme di attuazione, procedure a favore della rilocalizzazione di edifici dalle aree a rischio;

la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE individua la rilocalizzazione tra gli interventi integrati in grado di garantire contestualmente a quelli della Direttiva Acque 2000/60/CE, la riduzione del rischio idrogeologico ed il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

il vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), attua la Direttiva Alluvioni a livello nazionale

e nello specifico nel Distretto del fiume Po;

la misura M22 del PGRA, risponde all'obiettivo generale di riduzione dell'esposizione al rischio, attraverso la rilocalizzazione degli edifici dalle zone inondabili e successiva demolizione e restituzione di aree al corso d'acqua;

la misura M23 del PGRA, risponde all'obiettivo generale di riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili;

a livello europeo, nel 2024, è stata approvata la Nature Restoration Law, la quale introduce obiettivi vincolanti per il ripristino degli habitat degradati in Europa e la conservazione degli ecosistemi naturali e pone particolare attenzione al riequilibrio tra sviluppo antropico e tutela ambientale.

Premesso, inoltre, che:

nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli interventi di riduzione del rischio di competenza regionale, il principio di rilocalizzazione è stato incluso tra i criteri valutativi e di priorità, al fine di garantire una maggiore tutela ambientale e un uso più razionale delle risorse economiche in termini di valutazione costi-benefici;

a livello regionale, l'attività per la rilocalizzazione preventiva per gli edifici residenziali è infatti in fase attuativa dal 2003 e viene effettuata a valere su fondi regionali e le disposizioni regionali in materia sono andate via via affinandosi nel tempo ed i criteri più recenti sono stati approvati con la DGR n. 31-6223 del 22 dicembre 2017, integrata dalla DGR n. 9-4034 del 5 novembre 2021;

la rilocalizzazione costituisce un tema di crescente rilevanza per le politiche ambientali e di pianificazione sostenibile e rappresenta uno strumento strategico non soltanto di mitigazione degli impatti ambientali, ma anche di prevenzione del consumo di suolo e di rafforzamento della resilienza territoriale agli effetti del cambiamento climatico.

Ritenuto che la conferma del principio di rilocalizzazione nelle politiche regionali contribuisce all'allineamento con le linee guida e gli obiettivi europei, nonché rafforza la coerenza delle azioni regionali in materia di sviluppo sostenibile.

Dato atto che la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Difesa del suolo":

nel corso degli anni di applicazione delle disposizioni regionali finora vigenti in materia di rilocalizzazione, ha rilevato alcune criticità sia sotto il profilo procedurale sia con riguardo agli aspetti di contenuto, tali da evidenziare la necessità di un aggiornamento del quadro dispositivo, prevedendo la revoca delle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e n. 9-4034 del 5 novembre 2021;

ha svolto, a tal fine, un'approfondita attività istruttoria finalizzata alla revisione e alla semplificazione di tali provvedimenti, con l'obiettivo di assicurare maggiore chiarezza e linearità, nonché di integrare, aggiornare e razionalizzare i criteri già vigenti, rendendoli più rispondenti alle esigenze operative e alle finalità istituzionali, addivenendo all'elaborazione di un documento contenente, quale unico riferimento in materia di rilocalizzazioni preventive, i criteri per la rilocalizzazione preventiva degli immobili ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico, ripartito in due sezioni (una dedicata ai criteri per la rilocalizzazione in via preventiva degli immobili residenziali dalle aree a rischio idraulico e idrogeologico ed una dedicata ai criteri per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili) e corredato dai modelli per la presentazione dell'istanza di rilocalizzazione (domanda di contributo del privato, dati per istruttoria

comunale, istruttoria comunale, dichiarazione di rinuncia al contributo);

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 ed in conformità agli indirizzi dettati dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del distretto del fiume Po (PAI-PO) ed alle Misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), il documento denominato "Criteri regionali per la rilocalizzazione preventiva degli immobili privati ubicati in aree a rischio idraulico e idrogeologico", di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento articolato come segue:

- Sezione 1 "Criteri per la rilocalizzazione in via preventiva degli immobili residenziali privati dalle aree a rischio idraulico e idrogeologico",
- Sezione 2 "Criteri per la riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili"; e corredato dai seguenti modelli per la presentazione dell'istanza di rilocalizzazione:
- Annesso 1 "domanda di contributo del privato",
- Annesso 2.1 "dati per istruttoria comunale",
- Annesso 2.2 "istruttoria comunale",
- Annesso 3 "dichiarazione di rinuncia al contributo";

di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 e n. 9-4034 del 5 novembre 2021;

di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore Difesa del suolo, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa l'aggiornamento o le modifiche che si rendessero necessari ai suddetti modelli per la presentazione dell'istanza di rilocalizzazione, essendo di natura prettamente tecnica;

che la presente deliberazione diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURP e si applica alle domande presentate successivamente a tale data, stabilendo che:

- per le istanze in precedenza depositate, il richiedente può optare per l'applicazione delle precedenti disposizioni vigenti alla data di presentazione della domanda e resta valida la documentazione già prodotta, purché ritenuta pertinente e ammissibile;
- qualora sia stata già adottata la relativa determinazione di impegno, tale opzione non è più percorribile;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2172-2026-All_1-Allegato_A.pdf
2. DGR-2172-2026-All_2-Annesso_1_domanda_privato.pdf
3. DGR-2172-2026-All_3-Annesso_2_1_dati_istruttoria_comunale.pdf
4. DGR-2172-2026-All_4-Annesso_2_2_istruttoria_comunale.pdf
5. DGR-2172-2026-All_5-Annesso_3_rinuncia.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento